

ALLEGATO A

CRITERI APPLICATIVI IN MATERIA DI CONTROLLI SULLE IMPRESE

- 1) Si definisce “controllo sull’impresa” l’attività finalizzata al riscontro del corretto adempimento sostanziale agli obblighi cui sono normativamente tenute le imprese in un’ottica di tutela di un determinato interesse pubblico.
- 2) Si definisce “coordinamento” qualunque misura adottata per far sì che le autorità competenti pianifichino e realizzino i controlli di loro competenza in modo coordinato, al fine di contribuire efficacemente alla tutela dell’interesse pubblico protetto ed al contempo garantire il minimo intralcio al normale esercizio dell’attività d’impresa.
- 3) Si definisce “rischio” la pericolosità di un evento, calcolata con riferimento alla probabilità che questo si verifichi, correlata alla gravità delle relative conseguenze. Il concetto di rischio comprende la dimensione oggettiva e la dimensione soggettiva: il “rischio oggettivo” è legato al tipo di attività svolta e alla gravità dell’evento che può derivare dall’inosservanza delle norme poste a tutela dell’interesse pubblico; il “rischio soggettivo” è legato all’affidabilità della singola impresa, cioè alla sua attitudine, in relazione ai comportamenti pregressi, ad ottemperare alle norme poste a tutela dell’interesse pubblico.
- 4) Si definisce “check list” l’elenco degli obblighi e degli adempimenti a cui ciascuna categoria di imprese è soggetta con l’indicazione delle Amministrazioni competenti ad effettuare i relativi controlli.
- 5) Rientrano nel campo di applicazione dei presenti criteri (di seguito indicati come “criteri”) tutte le ipotesi in cui sono normativamente previsti dei controlli, a prescindere dalla circostanza che ad essi possa conseguire l’applicazione di una sanzione. I criteri si applicano ai controlli che richiedono necessariamente ispezioni e sopralluoghi presso le imprese. Sono fatte salve le disposizioni relative ai controlli in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia.
- 6) I controlli si ispirano alla necessità di garantire ai cittadini e alle imprese la chiara individuazione e l’agevole reperimento delle informazioni sugli obblighi e sui relativi adempimenti imposti dalla normativa e rispondere tempestivamente alle richieste di chiarimento sottoposte, assicurandone la più ampia diffusione. La chiarezza della regolazione viene perseguita attraverso: a) la lista degli obblighi e degli adempimenti che gravano sulle imprese (check list), resi noti tramite la pubblicazione sul sito, attraverso opuscoli informativi, ecc.; b) risposte alle richieste delle imprese aventi ad oggetto l’interpretazione di una disposizione normativa; c) pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente, delle risposte date alle domande più frequenti (FAQ); d) utilizzo delle informazioni emerse in sede di controllo per migliorare la regolazione esistente; e) prevenzione dell’attività di controllo, al fine di razionalizzare gli interventi da parte delle Amministrazioni, mediante adeguata pubblicità di adempimento degli obblighi da parte delle imprese.
- 7) Fatte salve le attività di accertamento seguite da esposti mirati e circostanziati, ovvero richieste dalla stessa o da altre Amministrazioni, il controllo sulle attività d’impresa deve essere programmato in funzione della proporzionalità al rischio. In particolare va tenuto in considerazione la probabilità che il destinatario di un obbligo non adempia e la rilevanza dell’impatto potenziale dell’inosservanza dell’obbligo sull’interesse generale. Tra i vari fattori, nel valutare la probabilità dell’inosservanza, gli organi preposti alla vigilanza prendono in considerazione : l’andamento storico dell’inosservanza; la predisposizione di sistemi interni di gestione del rischio; il possesso di una certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO o altra certificazione, anche ambientale, emessa da un organismo di certificazione accreditato. In questa programmazione, resta impregiudicata l’applicazione delle discipline settoriali che impongono “controlli a tappeto” o “periodici” e, ove richiesti, i controlli “a sorpresa” o “su denuncia”, così come è confermata la metodologia basata su analisi di rischio in applicazione di normative dell’Unione Europea, nazionali o regionali che già la prevedono.
- 8) Al fine di ridurre o eliminare inutili, sproporzionate o non necessarie duplicazioni, l’Amministrazione Comunale persegue il coordinamento fra i diversi soggetti che esercitano l’attività di controllo mediante la redazione di piani annuali, accordi tra Amministrazioni, anche “interforze”. Laddove possibile, si dovrà perseguire anche l’omogeneità della modulistica utilizzata nell’ambito dell’attività di controllo.

- 9) I soggetti deputati ai controlli devono avviare un rinnovato e costruttivo rapporto con l'impresa: alla verifica della corrispondenza tra il fatto, comportamento o l'omissione dell'impresa e il dato normativo, deve essere affiancata quella di prevenzione, promozione dell'ottemperanza e informazione promuovendo, per quanto di competenza, una più diffusa cultura della legalità sostanziale. Ciò può essere raggiunto anche mediante l'elaborazione di liste degli obblighi e degli adempimenti, nonché mediante l'indicazione preventiva, se possibile e nei limiti della riservatezza, dei tempi e delle modalità del controllo. Inoltre, nell'esercizio concreto del controllo, gli organi preposti alla vigilanza devono, ove possibile, ridurre al minimo azioni o comportamenti che possano impedire o rallentare il normale svolgimento dell'attività d'impresa.
- 10) L'Amministrazione garantisce la formazione e la qualificazione del personale addetto ai controlli al fine di mutare il paradigma basato sull'accertamento della conformità sostanziale in una logica di servizio e di cooperazione, anche attraverso meccanismi di raccordo e collaborazione tra Amministrazioni tendenti all'introduzione di una separazione tra il momento della promozione del corretto adempimento e quello del controllo.
- 11) L'Amministrazione garantisce la pubblicità e la trasparenza dei risultati dei controlli mediante la pubblicizzazione sul sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it , indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività, nonché la partecipazione dell'impresa su cui il controllo viene esercitato.